



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 70/2020

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante le linee guida per la regolamentazione di alcune tipologie di progetti e interventi edilizi, nel comune di Bussolengo (VR) Pratica 4309

Codice SITI NATURA 2000: ZSC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest"

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

ESAMINATA la documentazione per la Valutazione d'Incidenza, redatta dal dott. Giacomo DE FRANCESCHI per conto dell'Amministrazione Comunale di Bussolengo, e per il tramite dello stesso Comune, acquisite al prot. reg. con n. 122479, 122486, 122489, 122502 del 16/03/2020 e, a completamento delle precedenti trasmissioni, l'ulteriore documentazione acquisita con n. 162160 del 21/04/2020, in adeguamento alla richiesta di integrazioni della documentazione acquisita al prot. reg. con n. 438411 del 11/10/2019;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 delle Linee Guida riguardanti progetti e interventi edilizi di entità medio-piccola in aree del territorio comunale appartenenti agli ambiti di urbanizzazione consolidata definiti ai sensi della L.R. 14/2017;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che le Linee Guida in argomento disciplinano le modalità di attuazione delle seguenti tipologie:

- A1) Nuova edificazione: Intervento diretto per nuovi edifici a destinazione residenziale o compatibile con la residenza, con occupazione di suolo;
- A2) Ampliamenti di edifici esistenti (residenziale o compatibile con la residenza) con occupazione di suolo;
- B) Ampliamenti di edifici esistenti (produttivo);
- C) Pavimentazione di aree esterne;

- D) Parchi pubblici: Nuova realizzazione con occupazione di suolo naturale senza nessuna edificazione. Sistemazioni straordinarie soggette a progetto esecutivo;
- E) Nuove recinzioni o muri di cinta nelle aree di pertinenza di edifici residenziali e produttivi;

PRESO ATTO che i progetti e gli interventi edilizi sopra descritti, ad eccezione di alcuni contesti ("Aree di recepimento delle misure di conservazione per *Emberiza hortulana* e *Lanius collurid'*") in cui è posto un vincolo temporale nell'esecuzione (tra maggio e luglio), saranno realizzabili durante l'intero anno e per una durata massima di 18 mesi;

PRESO ATTO che per le suddette Linee Guida prevedono alcune precauzioni progettuali e che queste sono riferite rispetto agli ampliamenti di edifici produttivi (B) e alle nuove recinzioni (E), come pure alle modalità di gestione dei cantieri;

CONSIDERATO che solo alcune delle predette condizioni prescrittive corrispondono a precauzioni ai sensi della vigente disciplina e pertanto aventi un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che nello studio esaminato non è definita la possibilità di ulteriori situazioni progettuali o pianificatorie necessarie per garantire la completa efficacia ed operatività delle Linee Guida in argomento;

PRESO ATTO che per le Linee Guida in argomento non è previsto un termine di decadenza;

RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare e che, tuttavia, e che, tuttavia, non risulta essere conforme nella qualificazione dell'oggetto rappresentato rispetto alle singole tipologie di progetti ed interventi edilizi ammessi dalle Linee Guida;

RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di attività non oggetto della presente valutazione (come quelle rimandate ad ulteriori atti o diversa scansione spazio-temporale), sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: A06.04 "Abbandono della produzione colturale", A10.01 "Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", D01.01 "Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", D01.03 "Parcheggi e aree di sosta", D02.09 "Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", E01.01 "Urbanizzazione continua", E01.02 "Urbanizzazione discontinua", E01.04 "Altre forme di insediamento", E02 "Aree industriali e commerciali", E04 "Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", E06.01 "Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", G05.09 "Presenza di cancelli, recinzioni", H02.07 "Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario", H04 "Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", H05.01 "Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", H06.02 "Inquinamento luminoso", J03.01 "Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";

PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le attività previste dalla presente istanza;

CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui ai suddetti fattori sono espressi secondo i criteri di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del singolo fattore;

CONSIDERATO che nello studio esaminato la quantificazione dei parametri temporali è riferita alle fasi temporali di attuazione (18 mesi per il cantiere e 50 anni per l'esercizio);

CONSIDERATO e RISCONTRATO che per H02.07, H05.01 e H06.02 non si è provveduto alla relativa stima e per H04 e H06.01.01 la determinazione dell'area di influenza si riferisce

- genericamente al principio di precauzione basandosi sull'attenuazione della diffusione rispetto a condizioni medie standard desunte da casistiche note (ancorché, in presenza di carenze informative, sia ammesso il ricorso alla situazione peggiore con rispetto alle norme ambientali in materia vigenti);
- RISCONTRATO che pertanto la stima effettuata per quest'ultimi fattori, corrispondente ad un giudizio esperto, è solo parzialmente congrua nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tiene conto dei reali valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che lo determinano;
- CONSIDERATO che per gli interventi in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: A10 "Sistemazione - ristrutturazione fondiaria" [in riferimento alle attività A1, A2 e B], G01.03 "Attività con veicoli motorizzati" [in riferimento all'impiego di mezzi per lo svolgimento delle attività], E06.02 "Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici" [in riferimento alle attività A2, B e D], G02.10 "Altri complessi per lo sport e per il tempo libero" [in riferimento alle attività A1 e D];
- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è definito sulla base dell'ambito di influenza stimato per H06.01.01 (per un'estensione di circa 270 m dalla sorgente emissiva);
- RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dei limiti spaziali e temporali dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare;
- CONSIDERATO che, rispetto all'area di massima influenza definita, nello studio per la valutazione di incidenza vi è data indicazione che non risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi rispetto alle attività delle Linee Guida in argomento;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, l'ambito complessivo di applicazione delle Linee Guida in argomento ricade all'esterno della rete Natura 2000, seppur confermine in alcune zone alla ZSC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest";
- CONSIDERATO che i predetti siti della rete Natura 2000 sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017 e n. 1709/2017, riconoscendo la compatibilità degli interventi in argomento con tale disciplina;
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi il seguente habitat di interesse comunitario: 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*", 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)";
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento non ha riconosciuto per i predetti habitat di interesse comunitario una condizione di vulnerabilità alle attività previste dalle Linee Guida in argomento (ricorrendo tuttavia a metodi soggettivi di previsione);
- VERIFICATO che, rispetto la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. n. 2816/09, gli ambiti delle Linee Guida in argomento coinvolgono i predetti habitat di interesse comunitario;

- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento, per l'area in esame, non riconosce una situazione di incongruenza con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata (D.G.R. n. 2816/09) e che, per quanto sopra, non è stato dato seguito a quanto previsto dalla nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Ixobrychus minutus*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Milvus migrans*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Tringa glareola*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hystrix cristata*;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto una condizione di vulnerabilità alle attività previste dalle Linee Guida in argomento (ricorrendo tuttavia a metodi soggettivi di previsione) per le suddette specie ad eccezione di: *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario è solo parzialmente conforme alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì non è fornita la stima del relativo grado di conservazione, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, sulla base delle locali condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro;
- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, per le specie di interesse comunitario sono state fornite le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame, ad eccezione di: *Parnassius apollo*, *Phengaris arion*, *Vertigo angustior*, *Triturus carnifex*, *Emys orbicularis*, *Natrix tessellata*, *Hypsugo savii*, *Nyctalus noctula*, *Pipistrellus nathusii*;
- RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, al suo interno sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree

incolte nell'urbano", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "14270 - Parchi di divertimento (Aquapark, Zoosafari e simili)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22300 - Oliveti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24100 - Colture annuali associate a colture permanenti", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31151 - Impianto di latifoglie", "31152 - Robinieto", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31184 - Ostrio-querceto a scotano", "32211 - Arbusteto", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tali attribuzioni per l'area in esame risultano coerenti, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale e all'aggiornamento fornito contestualmente allo studio;

CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area di attuazione delle Linee Guida in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cerambyx cerdo*, *Zerynthia polyxena*, *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Pernis apivorus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Rhinolophus hipposideros*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che, in riferimento alla localizzazione degli interventi, alla relativa modalità di esecuzione e agli ambiti di influenza dei fattori di perturbazione di cui allo studio esaminato, non viene meno almeno la sussistenza del divieto di cui all'art. 285 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dalle DD.G.R. n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

ATTESO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;

ATTESO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;

CONSIDERATO che le Linee Guida in argomento ricadono all'interno degli ambienti frequentati dalle suddette specie e che l'effetto su queste specie per tali interventi non è esclusivamente riferibile alle variazioni strutturali e funzionali di questi ambienti;

ATTESO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno dei limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza degli interventi;

CONSIDERATO che le Linee Guida individuano degli ambiti (Allegato 3) in cui sono previste delle limitazioni temporali nell'attuazione delle attività per la particolare valenza ambientale;

- CONSIDERATO che, in riferimento al periodo e agli ambiti ammessi per lo svolgimento delle attività di cui alle Linee Guida in argomento, non è escludibile una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità (marzo-luglio) per le specie di interesse comunitario (incluse le ulteriori specie individuate con la presente istruttoria), in particolare quelle a ridotta vagilità;
- CONSIDERATO che lo studio attesta per talune delle specie segnalate (*Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Ixobrychus minutus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Hystrix cristata*) la modifica dell'attuale idoneità ambientale attraverso la perdita di superfici idonee ovvero la riduzione dei livelli di idoneità di parte del territorio idoneo;
- RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non sia ammessa l'esecuzione delle Linee Guida in corrispondenza di superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza della presente istanza (da identificarsi precedentemente all'approvazione delle Linee Guida);
- RITENUTO che nelle aree (a partire da quelle individuate nello studio) in cui si realizza una modifica dell'idoneità ambientale (riduzione o perdita) per le specie segnalate siano esclusi i progetti e gli interventi edilizi previsti alle lettere A1, A2, B e C qualora non sia garantito il mantenimento, per una parte significativa dell'ambito interessato dalla trasformazione, degli elementi (strutturalmente e funzionalmente) determinanti l'idoneità ambientale;
- RITENUTO che siano impiegati sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- RITENUTO che sia documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo di applicazione, mediante specifica reportistica comprensiva delle aree in cui sono si attuano le Linee Guida (georiferite secondo lo standard regionale);
- ATTESO che, qualora le informazioni e le conclusioni fornite con gli studi siano ritenute non sufficienti o non condivisibili dall'autorità competente, può corrispondere l'obbligo di effettuare il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- RITENUTO che, per quanto sopra, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, per le peculiarità di questa istanza, per l'attuazione delle Linee Guida in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;
- PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;
- CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
- PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e i giudizi espressi

nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non adeguati nell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni, raccomandazioni e suggerimenti;

CONSIDERATO che, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e il relativo metadato secondo lo standard "RNDDT - DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:

- a. gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto alle attività ammesse dalle singole Linee Guida, in funzione della tipologia dei contesti territoriali dichiarati);

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente.

F.to dott. Corrado SOCCORSO
Venezia, lì 18/05/2020